



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Ai Sigg.ri Dirigenti

ai Sigg.ri Funzionari in P.O.

Al Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Al Vice Comandante della P.M.

e, p.c. Alla Sig.ra Sindaca

All' assessore al Personale

All'assessore al Bilancio

Oggetto: Lavoro straordinario. Necessità preventiva autorizzazione con esplicitazione delle prestazioni da rendere. Direttiva.

La richiesta di assegnazione di budget ulteriori di somme tese a remunerare il lavoro straordinario mi fornisce l'occasione di far seguito a note circolari già diramate in passato nel nostro ente per esplicitare, con valenza di direttiva anche valida ai fini della successiva attività di controllo, poche, sintetiche regole, peraltro già contenute nella normativa vigente nella subiecta materia, cui dispongo si attengano i sigg.ri Dirigenti ed i Responsabili con funzioni apicali nella gestione delle prestazioni lavorative del personale ascritto alle rispettive articolazioni.

La norma fondamentale in materia di prestazioni straordinarie è contenuta nel CCNL 14/9/2000 il quale, all'art 38, prescrive che il lavoro straordinario deve essere autorizzato per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, non potendo essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

La prestazione, inoltre, deve essere espressamente autorizzata, con nota debitamente protocollata, dal Dirigente/Responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa qualsiasi forma di autorizzazione generalizzata.

Quanto precede può essere riassunto nei seguenti schematici punti:

a – lo straordinario serve a garantire l'espletamento di prestazioni non programmate o programmabili e, comunque, non procrastinabili;



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

b – la prestazione eccedente quella rientrante nel debito orario deve essere autorizzata espressamente. Ciò significa che deve essere esplicitata l'attività da rendere perché senza questa specificazione non sarebbe possibile la verifica della effettiva eccezionalità della prestazione;

c – resta esclusa qualsivoglia autorizzazione generalizzata e ciò sia sotto il profilo dei soggetti che degli oggetti della prestazione, sia delle ore di lavoro eccedente da rendere che dei giorni e della fascia oraria in cui è possibile effettuare la prestazione straordinaria;

d – resta esclusa, altresì, qualsivoglia autorizzazione a posteriori tranne nei casi in cui la prestazione straordinaria sia richiesta o di fatto determinato da esigenze indifferibili, urgenti e di carattere eccezionale.

E' ovvio che l'autorizzazione generica, cumulativa, non motivata o motivata da generiche esigenze d'ufficio non rientra e non può rientrare nel perimetro scrutinato dalla norma; a maggior ragione non appare rispondente alla ratio dell'istituto la attestazione a posteriori che poggi le sue basi su autorizzazioni non formali ma verbalmente rese. Solo nei limiti della riconosciuta eccezionalità oggettiva delle circostanze che lo legittimano sarebbe possibile, infatti (sulla base di dottrina del tutto minoritaria), riconoscere la validità della c.d. "autorizzazione implicita".

E' ovvio, altresì, che l'autorizzazione a prestare lavoro straordinario per assicurare attività non effettuate per ritardo accumulato dagli uffici costituisce una evidente patologia nell'uso dell'istituto che si pone in stridente contrasto con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'art. 97 Cost., deve essere informata l'attività della P.A. .

Per completezza occorre dire che l'Aran ha sempre ribadito la necessità di una espressa e preventiva autorizzazione sostenendo, in plurimi pareri, che, in difetto dei presupposti previsti dal CCNL del 2000, le ore effettuate dal dipendente di sua iniziativa, senza la preventiva autorizzazione del dirigente/responsabile, non possono essere retribuite come lavoro straordinario, né essere utilizzate per i riposi compensativi previsti dall'art. 38, c. 7, del citato contratto. Ora, pur senza voler mantenere la rigidità interpretativa dell'Aran, ritengo assolutamente necessario che dell'istituto dello straordinario si faccia un uso non distorto e non connotato da gestione superficiale o "familistica", avendo io stessa, nel recente passato, constatato che la distorsione della ratio e della finalità dell'istituto crea malcontenti e demotivazioni nella struttura, con conseguenze che ingigantiscono i già incancreniti problemi dell'ente, molto difficilmente gestibili a dotazione forzosamente invariata.

Richiamo, inoltre, l'attenzione di tutti sulle regolamentazioni già esistenti nell'ente, tuttora vigenti, che vanno rispettate senza eccezioni e sulle responsabilità di gestione e



Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Piazza Umberto I –

CF: 81001210723 - P.IVA: 00956770721

Tel. 0883/290111

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

controllo che fanno carico sia ai Dirigenti o Responsabili apicali che liquidano che alla articolazione con competenza in materia di risorse umane.

Confido nella puntuale osservanza della presente, .

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo
documento firmato digitalmente